



Copia

CITTA' DI ALTAMURA
Provincia di Bari

N° 14 del registro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri: DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

L'anno **2023** il giorno **1** del mese di **Febbraio** nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
dott.ssa Maria Rita IACULLI

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con decreto prefettizio prot. nr. 168382 del 12/12/2022 acquisito al protocollo generale di questo Comune n. 112226 di pari data per la provvisoria gestione dell'Ente alla presenza del Vice Segretario Dott. Luca NICOLETTI, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*assunti i poteri della Giunta Comunale*

Letta la seguente relazione del Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza e Programmazione

Dott. Francesco Faustino

< PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.lgs 446/97, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845 *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, comma 847 *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda*

elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.

- *l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.*

VISTA la disposizione del comma 821, dell'articolo 1, della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede che:

“ Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o

manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.*

CONSIDERATO che, in attuazione delle previsioni della Legge 160/2019, il Consiglio Comunale con D.C.C n. 10 del 24/03/2021 ha provveduto ad approvare il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* in luogo dei prelievi precedentemente disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 18/07/1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (ICP/DPA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15/10/2015.

RILEVATO CHE in applicazione della disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*, le tariffe stabilite con la medesima D.C.C n. 10 del 24/03/2021 di approvazione del Regolamento sono state elaborate, in sede di prima applicazione del Canone, sulla base del principio dell'invarianza del gettito.

CONSIDERATO CHE il suddetto Regolamento stabilisce, con riferimento alle tariffe:

- ai sensi dell' articolo 6 *“Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone”*

al co. 3: *“I coefficienti e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria e di affissione di manifesti, allegati alla presente Regolamento, possono essere modificati con propria deliberazione dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”*;

- ai sensi dell' articolo 49 *“Determinazione della tariffa“* relativo all'occupazione del suolo pubblico al co. 5: *“I coefficienti e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, allegati alla presente Regolamento, possono essere modificati con propria deliberazione dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”*.
- ai sensi dell'art. 75 *“Determinazione della tariffa”* relativo al canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinati a mercati anche in strutture attrezzate al co. 6: *“I coefficienti e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, allegati alla presente Regolamento, possono essere modificati con propria deliberazione dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”*.

RILEVATO CHE:

- con riferimento alla componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni, le tariffe non hanno subito alcun adeguamento dalla data di istituzione del previgente tributo ICP/DPA ex Dlgs n. 507 del 15/11/1993, con decorrenza dal 1 Gennaio 1994, fatta eccezione per talune categorie, per le quali è stato operato l'adeguamento ex DPCM del 16/02/2001, con decorrenza dal 1 Marzo 2001;
- con riferimento alla componente relativa all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ed ai mercati, le tariffe non hanno subito alcun adeguamento dalla data di istituzione del previgente tributo TOSAP ex Dlgs n. 507 del 15/11/1993, con decorrenza dal 1 Gennaio 1994;
- tali tariffe risultano pertanto assolutamente inadeguate a garantire all'Ente un gettito congruo, anche ai fini del mantenimento degli equilibri strutturali di bilancio, rispetto all'incremento dell'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) che, in base ai dati ufficiali ISTAT, risultano essere i seguenti:
 - o dal 1.01.1995 al 31.12.2022: + 79,10%;
 - o dal 1.03.2001 al 31.12.2022: + 51,90%.

CONSIDERATO tuttavia che, in una fase del ciclo economico già caratterizzata dal brusco e fortissimo aumento dei prezzi, l'incremento delle tariffe vada applicato con gradualità e ragionevolezza e ritenuto, pertanto, di temperare tali incrementi prevedendo l'adeguamento degli stessi, in maniera progressiva, nella misura del 50,00 % dell'aggiornamento ISTAT, come da allegati:

A) *“Tariffe e Coefficienti per le esposizioni pubblicitarie e le affissioni”*;

B) *“Tariffe Ordinarie e coefficienti moltiplicatori per le occupazioni”*;

rinviano alla futura Amministrazione la valutazione in ordine alla necessità ed opportunità di prevedere un ulteriore adeguamento.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATI:

- l'art. 42 co. 2 lett. f) del Dlgs n 267/2000 *“Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali”* che stabilisce che il Consiglio comunale e provinciale *“ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”* e dato atto che, conseguentemente, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;
- il comunicato del MEF - Dipartimento delle Finanze del 23/03/2021 che ha stabilito che *“I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art.*

13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni" ".

VISTI:

- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2022 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31/03/2023;
- l'art. 1 co. 775 della L. n. 197 - Legge di Bilancio 2023, che ha ulteriormente differito tale termine al 30/04/2023.

DATO ATTO CHE il vigente Regolamento stabilisce che il termine annuale per il pagamento del Canone è fissato al 31 Marzo di ogni anno e ritenuta, pertanto, la necessità, al fine di consentire ai competenti uffici di predisporre la relativa bollettazione in tempo utile per tale scadenza, evitando i costi ed i disagi di una doppia bollettazione in acconto e saldo, di approvare il presente provvedimento con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita dal legislatore per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025. >

Il Dirigente del II Settore
Dott. Francesco Faustino

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di Contabilità.

VISTA la Sez. Rischi Corruttivi e trasparenza 2022/2024 confluita nel PIAO 2022-2024 approvato con D.G.C. n. 48 del 12/04/2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 e ss.mm.ii e d.m. del 24 giugno 2022.

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art 6 bis della Legge n. 241/90 e Misura Generale M6 in capo al Dirigente che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento.

VISTO il Decreto prefettizio prot. n. 168382 del 12/12/2022, acquisito al protocollo generale di questo Comune al n. 112226 in pari data, di nomina del Commissario Prefettizio del Comune di Altamura per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza e Programmazione Dott. Francesco Faustino: *“Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica”* e *“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile”*.

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le premesse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2. DI APPROVARE** come da proposta, l'aggiornamento delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da seguenti allegati:
 - A) *“Tariffe e Coefficienti per le esposizioni pubblicitarie e le affissioni”*;
 - B) *“Tariffe Ordinarie e coefficienti moltiplicatori per le occupazioni”*.

- 3. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al II Settore – Servizio Tributi per gli adempimenti consequenziali.

- 4. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 20**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/01/2023

Il Responsabile di Settore
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/01/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Francesco Faustino

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Vice Segretario Generale
f.to

Il Commissario Prefettizio
f.to

VISTO PER LA CONFERMA DEI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

Il Dirigente del Servizio
f.to

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to

N° *reg. pubb.*

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– viene affissa all'albo Pretorio On Line dal al per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.18.8.2000, n.267.

– viene comunicata al sig. Prefetto con nota del
n.

Altamura, li.....

Il Funzionario
f.to

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, li.....

Il Funzionario
f.to
